

INDICE

ART 1.	OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART 2.	AMMONTARE DELL'APPALTO, CATEGORIA PREVALENTE E OPERE SCORPORABILI	3
ART 3.	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO	5
ART 4.	MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6
ART 5.	RESPONSABILE DEL PROGETTO	6
ART 6.	NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO.	6
ART 7.	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE.....	7
ART 8.	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL PROGETTO	7
ART 9.	RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE	8
ART 10.	NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE	9
ART 11.	ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI	9
ART 12.	CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI	9
ART 13.	CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI	10
ART 14.	TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	10
ART 15.	SOSPENSIONI E PROROGHE.....	10
ART 16.	PENALI IN CASO DI RITARDO	11
ART 17.	ARTICOLO 43 - RISERVE DELL'IMPRESA.....	11
ART 18.	PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE.....	11
ART 19.	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.....	12
ART 20.	INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI	12
ART 21.	LAVORI IN ECONOMIA.....	13
ART 22.	VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA.....	13
ART 23.	ANTICIPAZIONE	14
ART 24.	STATI AVANZAMENTO LAVORI.....	14
ART 25.	STATO FINALE DEI LAVORI.....	15
ART 26.	PREZZI UNITARI PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA.....	15
ART 27.	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.....	15
ART 28.	CAUZIONE PROVVISORIA.....	15
ART 29.	CAUZIONE DEFINITIVA.....	15
ART 30.	GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE	16
ART 31.	OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA	16
ART 32.	VARIAZIONI DEI LAVORI E REVISIONE PREZZI.....	17
ART 33.	DIREZIONE DEI LAVORI	18
ART 34.	VERIFICHE IN CORSO D'OPERA.....	18
ART 35.	MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI SECONDO D. LGS. 81/2008.	18
ART 36.	MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.....	19
ART 37.	OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	19
ART 38.	SUBAPPALTO	20
ART 39.	RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	21
ART 40.	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	22
ART 41.	DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO	22
ART 42.	CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	22
ART 43.	RECESSO DAL CONTRATTO - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	23
ART 44.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	23

ART 45.	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	23
ART 46.	DANNI DI FORZA MAGGIORE	23
ART 47.	ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE	24
ART 48.	TERMINI PER IL COLLAUDO	24
ART 49.	PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	25
ART 50.	ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	25
ART 51.	ONERI RELATIVI AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI	30
ART 52.	PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI	30
ART 53.	GESTIONI DEI RIFIUTI PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI E TERRE E ROCCE DA SCAVO	30
ART 54.	CUSTODIA DEL CANTIERE	30
ART 55.	CARTELLO DI CANTIERE	31
ART 56.	TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI.....	31

NORME GENERALI E AMMINISTRATIVE

ART 1. OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente progetto riguarda la realizzazione di un campo sportivo outdoor nel resede pertinenziale della sede Tifariti dell'I.I.S.S. "Piero Calamandrei" in viale di Vittorio a Sesto Fiorentino (FI); il campo è dimensionato per alloggiare un terreno di gioco per il basket e per la pallavolo entrambi regolamentari.

Tutti i lavori appaltati dovranno essere consegnati e ultimati a perfetta regola d'arte in ogni loro parte, anche se nelle relative descrizioni si potranno riscontrare deficienze ed omissioni.

Le specifiche modalità della Consegna e del Tempo Utile sono riportati nell'art. 5 del Contratto di Appalto.

2. L'intervento è così individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione Appaltante: "REALIZZAZIONE DI CAMPO SPORTIVO OUTDOOR presso la succursale dell'I.I.S.S. "Piero Calamandrei" in V.le di Vittorio a Sesto Fiorentino (FI)".

b) ubicazione: V.le di Vittorio a Sesto Fiorentino (FI).

c) anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 72, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)	Codice Unico di Progetto (CUP)
CIG	CUP B92B24000790005

3. La forma e le principali dimensioni delle opere che costituiscono oggetto del presente appalto risultano dal presente progetto e da quelli che il progettista e la D.L. si riservano di fornire se ritenuti necessari.

Sono implicitamente compresi nell'appalto tutte le lavorazioni e le forniture accessorie necessarie per dare le rispettive opere eseguite a regola d'arte, perfettamente funzionanti, protette, manutenibili e agibili, anche se non dettagliatamente esplicitate nella descrizione delle lavorazioni o negli elaborati progettuali, quali mezzi di fissaggio, organi di raccordo e intercettazione, accessori come canalette, sportelli cassette derivazione, formazione di sottofondi e rinfianchi, fori, tracce, incassature e conseguenti rifiniture, tinteggiature, verniciature di protezione e/o riprese di tinteggiature o verniciature e simili, ecc., per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dai capitolati speciali e prestazionali, con le caratteristiche tecniche qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo.

ART 2. AMMONTARE DELL'APPALTO, CATEGORIA PREVALENTE E OPERE SCORPORABILI

1. L'ammontare complessivo dei lavori è ripartito come indicato nella seguente tabella.

	SOGGETTI A RIBASSO	COSTI MANODOPERA SCORPORATI	NON SOGGETTI A RIBASSO	
	Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna A+C
	Importo esecuzione lavori (al netto dei costi sicurezza)		Costi della Sicurezza per l'attuazione dei piani della sicurezza e coordinamento in cantiere (PSC)	TOTALE
Lavori a misura	130.464,35€	30.122,82€	5.507,53 €	135.971,88 €
%	95,95%		4,05%	100%

I lavori verranno affidati a "misura" secondo il criterio del **MINOR PREZZO** e sono articolati nei seguenti gruppi di lavorazioni omogenee.

I costi della manodopera scorporati ai sensi dell'art. 41, comma 14 sono pari a 30.122,82€ e sono calcolati ai sensi dell'art. 41, comma 13 e dell'art.5 dell'allegato I.14 del Codice.

Ai sensi dell'art.57 comma 1 l'operatore si impegna ad applicare come Contratto Collettivo Nazionale di riferimento il contratto per Imprese edili artigiane e imprese metalmeccaniche artigiane oppure altro contratto che garantisca al lavoratore eguali tutele, specificandone l'equivalenza. Si obbliga, inoltre, a garantire per il personale di nuova assunzione, che si renda necessario per lo svolgimento del presente appalto, la parità generazionale e di genere.

DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

Categoria prevalente:	Euro	%
OG 1 – Opere edili	66.952,33 €	49,24%
Categorie secondarie:	Euro	%
OG 3 – Opere stradali	40.881,52 €	30,07%
OS 6 – Manto e attrezzature sportive	19.050,00 €	14,01%
OG 1 - Oneri per la sicurezza	5.507,53 €	4,05%
OG 1 – Opere in economia	3.580,50 €	2,36%
TOTALE IMPORTO LAVORI	135.971,88 €	100,00%

Per i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche, così come richiesto dal bando di gara, dall'avviso o dall'invito a partecipare redatto dalla Stazione Appaltante e disciplinata dal Codice Appalti e dalla norma vigente.

Le categorie per la qualificazione dell'esecutore sono riportate nella tabella seguente:

Lavorazione	categoria All. II.12, Tab. A D.Lgs. 36/2023	Qualificazione obbligatoria	Importo	% sul totale base di gara	indicazioni speciali ai fini della gara	
					Prevalente SI/NO	subappalto
Edifici Civili e industriali (*)	OG 1	Si	76.040,36€	55,92	SI	Si - 50%
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG 3	Si	40.881,52 €	30,07	NO	100%
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	OS 6	Si	19.050,00 €	14,01	NO	100%
Totale			135.971,88€	100,00%		

(*) La categoria prevalente comprende 5.507,53€ di oneri della sicurezza e 3.580,50€ di opere in economia.

L'incidenza della manodopera è indicata negli appositi elaborati.

Gli importi delle categorie di cui sopra devono intendersi puramente indicativi, non impegnativi per la Città Metropolitana e potranno variare in più o in meno senza che l'Impresa possa trarne argomento per chiedere compensi aggiuntivi di sorta.

E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 104 e dell'allegato II.12 art. 26 del D. Lgs. 36/2023.

2. L'offerente ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. 36/2023, ai fini dell'ammissione alla gara, deve obbligatoriamente possedere, a pena di esclusione:

- attestazione di qualificazione SOA in corso di validità di cui l'allegato II.12 del D. Lgs. 36/2023, **nella categoria OG1 classifica I o superiore, e OG3 e OS6 nel caso i relativi lavori non siano oggetto di subappalto.**

- per le categorie di importo inferiore a € 150.000,00, in alternativa al possesso di attestato qualificazione rilasciato da apposita SOA, l'appaltatore potrà dimostrare il possesso dei seguenti requisiti di cui all'art. 28 allegato II.12 del D. Lgs. 36/2023:
 - a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
 - b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a). Esso è comprovato:
 - per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio: dalle dichiarazioni annuali dei redditi, Modello Unico, con la prova dell'avvenuta presentazione. Qualora dalle suddette dichiarazioni non risulti il costo del personale, esso è comprovato da autocertificazione resa dal Presidente del Consiglio Sindacale ovvero, in mancanza di tale organo, da un consulente del lavoro che rileva i dati dal libro paga;
 - per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio: con la presentazione dei bilanci annuali riclassificati in base alle normative europee, corredati dalla relativa nota di deposito. In particolare, il costo in questione risulterà dalla voce "costi del personale" del conto economico redatto ai sensi di legge.
 - c) adeguata attrezzatura tecnica in relazione ai lavori da eseguire, requisito da dimostrare con la presentazione di una dichiarazione nella quale sia indicata l'attrezzatura tecnica posseduta o disponibile.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art.11, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario da atto che gli importi offerti in sede di gara sono stati determinati tenendo conto delle spese relative al costo del personale a cui è verrà applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

L'importo degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza di cui al comma 1 comprende i costi, stimati dalla Stazione Appaltante in sede di progettazione, del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e, come tale, non è assoggettabile a ribasso d'asta.

L'importo dei lavori previsto contrattualmente potrà variare di un quinto in più o in meno, secondo quanto previsto dall'art. 120, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023, nel rispetto delle altre condizioni e limiti stabiliti dallo stesso art. 120, senza che l'esecutore possa avanzare nessuna pretesa od indennizzo o far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D. Lgs. 36/2023 per la verifica di congruità dell'offerta. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco.

5. I prezzi unitari risultanti dall'offerta dell'aggiudicatario sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi del D. Lgs. 36/2023, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti.

ART 3. DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO

L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo campo sportivo polivalente outdoor nell'area prospiciente il prospetto nord dell'immobile scolastico che occuperà una superficie pari a circa 700,00mq. I lavori consistono principalmente nelle seguenti fasi:

- scavo a sezione aperta/obbligata per una profondità di circa 40cm;
- posa in opera di cordolo di contenimento perimetrale in calcestruzzo armato (base 25 cm e altezza 50 cm) con predisposizione di fori per il fissaggio dei pali di sostegno della recinzione;
- posa in opera di fondazione (massicciata) compresa rullatura e compattazione, dello spessore di 30 cm;

- posa in opera di strato di tessuto non tessuto;
- posa in opera di strato di fondazione in materiale arido di cava pezzatura 4/7 dello spessore di 30 cm con intasamento superficiale in materiale inerte a granulometria fine sp. 5 cm;
- posa in opera di strato di conglomerato bituminoso (binder) con pezzatura 0/20 dello spessore di 7 cm;
- posa in opera di tappeto di usura in conglomerato bituminoso con pezzatura 0/5 dello spessore di 4 cm;
- posa in opera di manto sportivo così composto:
 - primo strato con funzione di occludere le porosità dello strato di sottofondo in conglomerato bituminoso (tappetino), in materiale sintetico, acrilico, con caratteristiche di elevata resistenza agli agenti atmosferici, elasticità, ininfiammabile, spessore da 1,5 a 3 mm;
 - applicazione di strato composto da una miscela di elastomeri sintetici o stiroloacrilici (almeno 4 mani) in grado di garantire elasticità al manto da gioco;
 - applicazione di strato di finitura composto da una miscela di resine acriliche (almeno 3 mani), del colore scelto dalla Committenza tra quelli in produzione, proposti dall'Appaltatore;
- tracciamento delle linee di gioco, in particolare rigature per i campi da basket e pallavolo, di vernice acrilica ad alto potere coprente;
- posa in opera di recinzione completa di cancello pedonale di accesso (delle dimensioni di 1,20ml x 2,00ml), realizzata per i primi 2,50ml in rete metallica a maglia sciolta 50x50mm e per i successivi 2,50ml in rete con maglia 13x13cm; i pali di sostegno di altezza 5,00m fuori terra, saranno intercalati con pali della stessa tipologia ma con altezza 2,50ml.

Il nuovo campo sarà inoltre dotato delle necessarie attrezzature sportive: canestri e rete da pallavolo, i cui pali di sostegno saranno inseriti in plinti in c.a. di dimensioni tali da garantire la tenuta e la stabilità degli stessi.

Si prevede inoltre la realizzazione di una porzione di marciapiede che consenta il collegamento tra il marciapiede esistente e il cancello pedonale di accesso all'area gioco.

ART 4. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/2023.

ART 5. RESPONSABILE DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 è individuato nell'geom. Francesco Acciai, cui potranno essere richiesti chiarimenti al seguente recapito e-mail:

francesco.acciai@cittametropolitana.fi.it

ART 6. NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO.

Per l'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari tecniche e procedurali che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici e in particolare per quanto attiene gli aspetti procedurali:

- D. Lgs. 36/2023;
- D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. LL.PP. n. 145/2000;
- D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- D. Lgs. 192/05;
- D.P.C.M. del 22/12/97;
- D.M del 5/7/2012.

L'appaltatore si intende comunque obbligato all'osservanza di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto emanate ed emanande, di tutte le norme C.N.R., U.N.I., C.E.I. applicabili, di tutte le leggi e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza dell'ambiente di lavoro.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

ART 7. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto e tra le norme e le disposizioni contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati di progetto, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Va osservato il seguente ordine di prevalenza:

- norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- contratto di appalto nonché disposizioni e indicazioni contenute nei capitolati speciali e prestazionali;
- voci delle lavorazioni del progetto approvato;
- le indicazioni degli elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto fermi restando la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza statica al funzionamento degli impianti e all'esercizio dell'opera;

È comunque insindacabile facoltà della Direzione Lavori dare ordine di prevalenza all'elaborato più favorevole alla stazione appaltante.

Le opere sono individuate dal capitolato speciale di appalto, dai grafici esecutivi di progetto, dalla relazione tecnica e da Computo Metrico Estimativo. Tutte le tipologie di elaborato si integrano per l'individuazione delle opere.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

4. Non costituisce discordanza una semplice incompletezza grafica o descrittiva, la eventuale mancanza di particolari costruttivi o di specifiche relative a lavorazioni, materiali, componenti, opere murarie, strutture o impianti o loro parti, che sono comunque rilevabili da altri elaborati progettuali anche in scala minore o indicati nel capitolato speciale. In tale eventualità compete al Direttore Lavori, sentito il Progettista o il Responsabile del Progetto, fornire sollecitamente le eventuali precisazioni, se sufficienti, o i necessari elaborati integrativi, fermo restando il diritto dell'appaltatore di formulare tempestivamente in caso di ritardo le proprie osservazioni o contestazioni secondo le procedure disciplinate in relazione alle norme regolatrici dell'appalto, in particolare nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7 allegato I.14 del D. Lgs. 36/2023.

ART 8. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL PROGETTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- b) il presente capitolato speciale;
- c) i documenti del progetto esecutivo.
- d) lo schema di contratto.

ELENCO ELABORATI – PROGETTO ESECUTIVO	
Doc.1 - RELAZIONE TECNICA	
Doc.2 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	
Doc.3 - ELENCO PREZZI UNITARI	
Doc.4 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	
Doc.5 - QUADRO ECONOMICO DI SPESA	
Doc.6 - QUADRO INCIDENZA MANODOPERA	
Doc.7 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	
Doc.8 - CRONOPROGRAMMA	
Doc. 9 - PIANO DI MANUTENZIONE	
Doc. 10 - SCHEMA DI CONTRATTO	
ELABORATI GRAFICI:	
Tav.01	Inquadramento generale (estratto CTR – estratto catastale di mappa – estratto RU – estratto vicoli – estratto pericolosità idraulica/geologica)
Tav.02	Rilevo plano-altimetrico
Tav.03	Documentazione fotografica
Tav.04	Planimetria generale STATO ATTUALE

Tav.05	Planimetria generale STATO DI PROGETTO + verifica permeabilità
Tav.06	Terre e rocce da scavo
Tav.07	Planimetria generale STATO SOVRAPPOSTO
Tav.08	Prospetti stato attuale/progetto/sovrapposto
Tav.09	Pianta del nuovo campo polivalente + Dettagli costruttivi
Tav.10	Viste aeree – Foto-inserimento
Tav.11	Lay-out di cantiere

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione Lavori si riserva di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

d) il Piano Operativo di Sicurezza di cui all' Allegato XV del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.

e) le polizze di garanzia di cui al D. Lgs. 36/2023;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) il D. Lgs. 36/2023;

b) la L.R.T. del 13 Luglio 2007, n. 38;

c) il D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e SS.MM.II.;

d) Regolamento per la disciplina dei contratti della Città Metropolitana, in tutto ciò che non sia in opposizione con le leggi successivamente emanate e con le condizioni espresse nel presente Capitolato.

Nella esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti.

3. Fa altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1 l'offerta presentata dall'impresa, corredata della dichiarazione di presa d'atto.

4. L'appaltatore darà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

ART 9. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE

1. Ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale, qualora l'appaltatore non comunichi il proprio domicilio dotato di uffici propri, questo si intende eletto in Firenze presso l'Amministrazione della Città Metropolitana; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART 10. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Per quanto concerne la qualità e provenienza dei materiali e per le modalità di esecuzione di ogni singola categoria di lavoro, dovrà essere fatto riferimento ove non siano in contrasto con quanto indicato nell'elenco delle voci, alle norme stabilite nella vigente Legislazione e in particolare:

- Capitolato generale d'appalto D. M. 145/2000 (per quanto ancora in vigore);

- D.Lgs. n. 36/2023;

- Norme tecniche UNI e CEI-EN relative agli impianti;

- «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018).

2. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente: nel Capitolato speciale, negli elaborati progettuali, negli elaborati del piano di sicurezza e coordinamento, nelle descrizioni delle lavorazioni ove non già contenute negli documenti sopra richiamati.

3. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente art. 15 e gli artt. 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e ss.mm.ii.

5. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» D.M. 17 gennaio 2018 e s.m.i..

Tutte le norme su indicate si intendono qui trascritte e parte integrante del presente capitolato.

ART 11. ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Il cronoprogramma dei lavori da rispettare sarà quello allegato al contratto. Sarà cura della Direzione Lavori verificare che la ditta appaltatrice imposti il proprio programma esecutivo dei lavori di cui al presente Capitolato in modo da rispettare le prescrizioni di progetto e del PSC e le disposizioni impartite in corso d'opera e garantire tempi certi di esecuzione e tali da concludere dette opere nei tempi previsti.

In generale l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione Lavori e del RUP, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi del Committente.

L'Appaltatore dovrà comunque sviluppare l'attività sempre nei limiti ed in conformità alle fasi di articolazione dell'appalto ed ai sottocantieri previsti e descritti all'art.14.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà alla stazione appaltante di risolvere il contratto in danno per colpa dell'appaltatore.

Nel corso dei lavori, qualora la D.L. o il RUP ravvisassero un andamento degli stessi non consono al mantenimento dei programmi stabiliti e al rispetto dei tempi di ultimazione, gli stessi possono intimare all'impresa appaltatrice di riorganizzare i lavori anche ordinando di aumentare il numero degli addetti in accordo al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e porre in atto altre azioni al fine di recuperare l'eventuale ritardo accumulato.

Trascorsi 15 giorni senza che l'impresa abbia agito in alcun modo o che abbia agito in modo non adeguato alle azioni sopra indicate, il RUP o la D.L. nel rinnovare l'intimidazione all'appaltatore avviseranno lo stesso che in caso di ritardata ultimazione dei lavori, oltre alle penali di legge previste, saranno addebitati all'appaltatore i danni materiali e di immagine che la stazione appaltante dovesse subire per ritardata riapertura della struttura. In caso di effettivo ritardo, a seguito della succitata intimidazione, sarà preventivamente sospeso il pagamento delle rate di acconto onde valutare l'entità dei danni subiti.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere e alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

ART 12. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono IVA esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

ART 13. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi a cura del direttore dei lavori, previa autorizzazione del responsabile del procedimento, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula stessa.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 10 (dieci) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'aggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto nei casi previsti dal Codice, in particolare dall'art. 17 comma 8 dello stesso D. Lgs. 36/2023; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'Art 19 del presente Capitolato prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei Lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Si potrà procedere alla consegna frazionata senza che l'appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione.
6. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree e immobili. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.
7. Non costituirà consegna frazionata ai sensi dei due commi precedenti la consegna parziale delle aree per l'esecuzione dei lavori nelle varie zone di intervento come indicate negli atti progettuali e nel Cronoprogramma. A queste consegne parziali si procederà con apposito verbale controfirmato da R.U.P., DL e Appaltatore, come pure alla finale ripresa in consegna delle stesse, da parte dell'Amministrazione, a lavori ultimati, qualora l'ultimazione dei lavori nella singola area dovesse intervenire prima dell'ultimazione dell'opera nel suo complesso.

ART 14. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile previsto dal progetto per consegnare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finiture, resta fissato come segue:
 - tutte le opere devono essere compiute in **giorni 120 (centoventi) naturali consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori o in caso di consegna frazionata, dal verbale di consegna definitivo.Nel calcolo del tempo per l'ultimazione dei lavori è stato tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
2. Il programma esecutivo dei lavori di cui all' Art 18 è redatto sulla base del suddetto termine contrattuale ed assume valore contrattuale anche ai fini dell'eventuale rescissione del contratto di cui all' Art. 44.

ART 15. SOSPENSIONI E PROROGHE

1. Per quanto concerne la sospensione dei lavori e la richiesta di proroga dei tempi di ultimazione, si applicano le disposizioni di cui all' Art. 121 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i.
2. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la

concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

3. La richiesta è presentata al direttore lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini previsti costituisce rigetto della richiesta.

5. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

ART 16. PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Ai sensi dell'articolo 126 del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera **dell'1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di Euro 1 per mille (diconsi euro uno ogni mille) dell'importo netto contrattuale.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

2. L'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di risolvere in danno il presente contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, mediante semplice denuncia, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

3. Nessun premio per anticipata consegna verrà corrisposto.

ART 17. RISERVE DELL'IMPRESA

Le riserve dell'impresa sono regolamentate dall'articolo 7 del allegato **II 14** del D.lgs 36/2023;

ART 18. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE

1. I lavori devono essere eseguiti nel rispetto del cronoprogramma offerto in sede di gara o in caso mancata offerta di riduzione dei tempi di esecuzione dell'appalto di quello facente parte del progetto esecutivo.

Prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 32 comma 9 dell'All. I.7 del D.Lgs. 36/2023, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il programma deve essere approvato formalmente dalla Direzione dei Lavori prima dell'inizio dei lavori. Tale approvazione non costituisce comunque alcuna assunzione di responsabilità da parte della Direzione dei Lavori e della Stazione appaltante restandone quindi pienamente responsabile l'Appaltatore.

Il programma esecutivo di cui sopra redatto dall'impresa appaltatrice assume valenza contrattuale al fine di verificare l'andamento dei lavori e l'eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.

2. Resta contrattualmente stabilito che qualora l'Appaltatore non provveda a presentare il programma esecutivo entro il termine sopra assegnato, il Direttore dei lavori, ai soli fini della verifica del rispetto dei termini contrattuali, farà riferimento a un andamento lineare dei lavori, assegnando comunque, con apposito ordine di servizio, un termine all'Appaltatore medesimo per la relativa presentazione e informando, nel contempo, il Responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza nel caso di persistere dell'inadempienza.

3. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Direzione dei lavori, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile a inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- d) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

È comunque facoltà della Stazione Appaltante e della Direzione dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori o nel corso degli stessi, di ordinare l'esecuzione di particolari lavori o la diversa disposizione delle singole lavorazioni programmate o disposte dall'Appaltatore in relazione a particolari esigenze che possono richiedere la consegna anticipata di alcuni manufatti o di parte dell'opera finita, senza che ciò dia diritto all'Appaltatore ad avanzare pretese per proroghe temporali o indennizzi di sorta.

ART 19. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva, deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di Esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato D. Lgs. 81/2008 con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato a ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
3. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del D. Lgs. 81/2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato D. Lgs. 81/2008.
4. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento come stabilito dall'articolo 92 del decreto legislativo n. 81/2008, come integrato e/o modificato a seguito di varianti intervenute in corso d'opera.
5. L'idoneità del piano operativo deve essere preventivamente verificato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi del predetto art. 92 del D. Lgs. 81/2008.
6. L'appaltatore provvede a consegnare, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alle lavorazioni da eseguire, l'aggiornamento del piano operativo di sicurezza, qualora richiesto dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
7. La mancata consegna del piano operativo di sicurezza comporta la segnalazione dei fatti all'Organo di vigilanza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 159, del D. Lgs. 81/2008.

In caso di mancata approvazione del piano operativo di sicurezza da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, l'appaltatore non può eseguire le lavorazioni ivi indicate e non ha titolo per ottenere alcuna sospensione dei lavori o concessione di proroghe contrattuali fintanto che il piano operativo non sia stato accettato dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

ART 20. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Le seguenti cause non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione.
 - a) Il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; i relativi oneri sono a carico dell'Appaltatore.
 - b) L'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. L'eventuale elaborazione di esecutivi di cantiere ritenuti necessari dall'Appaltatore in relazione alla propria organizzazione, ai propri mezzi d'opera e a esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre all'approvazione del Direttore dei Lavori per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base di gara.

- c) L' esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenga di dover effettuare salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori.
- d) Il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi, prove di carico, prove sugli impianti e altre prove assimilabili.
- e) Il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle approvazioni nonché il tempo necessario per l'espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell'Appaltatore di cui ai vari articoli del presente Capitolato.
- f) Il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato Speciale.
- g) Il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori.
- h) Le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti.
- i) Le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.
- j) Le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere.
- k) Le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. 81/2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l' Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1, e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe o sospensione dei lavori di cui all'Art 15, per la disapplicazione delle penali di cui all' Art 16, né per l'eventuale risoluzione del Contratto.

ART 21. LAVORI IN ECONOMIA

1. I lavori in economia introdotti in sede di variazioni ai lavori sono determinati con le modalità previste dall'art. 12 c. 3 dell'All. II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Nelle liste settimanali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo e ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate.

2. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata con le seguenti modalità:

- a) Per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente.
- b) Per quanto riguarda i trasporti, i noli e la mano d'opera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei prezzi vigenti) e applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, ove non specificatamente dichiarate dall'aggiudicatario in sede di giustificazione delle offerte anormalmente basse, sono convenzionalmente determinate rispettivamente nella misura del 16% (sedici per cento) e del 10% (dieci per cento).

4. Gli oneri per la sicurezza sono valutati alle medesime condizioni di cui al comma 1, senza l'applicazione di alcun ribasso.

ART 22. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

1. In deroga all'articolo 180, commi 4 e 5, del D.P.R. 207/2010, non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla Direzione dei Lavori.

ART 23. ANTICIPAZIONE

1. È prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% sul valore del contratto d'appalto in conformità all' art. 125 c. 1 DLgs 36/2023.
2. L'erogazione dell'anticipazione, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
3. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
4. Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, e sempre che sia stata costituita la garanzia di cui al comma 2, la stazione appaltante eroga all'esecutore l'anticipazione di cui al comma 1. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.
5. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
6. Valgono le disposizioni del comma 1 art. 125 del Codice.

ART 24. STATI AVANZAMENTO LAVORI

1. All'Appaltatore sono corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, in base a stati di avanzamento emessi ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiunge un importo non inferiore a **70.000,00 € (settantamila/00)** al netto del ribasso d'asta, inclusi gli oneri per la sicurezza.
2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D. Lgs 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
 - a) il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo Stato di Avanzamento dei Lavori, ai sensi dell'art.12 dell'All. II.14 del D.Lgs. 36/2023, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'art.12 dell'All. II.14 del D.Lgs. 36/2023, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e previa verifica da parte della stazione appaltante della regolarità contributiva.
5. Il pagamento dell'ultima rata di acconto è corrisposto fino alla concorrenza del 95% dell'importo complessivo dei lavori, qualunque sia l'ammontare lavori di tale rata. Il rimanente 5 % dell'importo dei lavori è liquidato con la rata di saldo finale ai sensi dell'Art 25 del presente capitolato.
6. Ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, l'emissione di ogni stato di avanzamento è subordinata all'esito positivo delle verifiche di legge in materia di previdenza, subappalti, tracciabilità dei pagamenti, retribuzioni, ecc.

ART 25. STATO FINALE DEI LAVORI

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore di Lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui contabilizzazione definitiva è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La contabilizzazione finale, unitamente alle ritenute di cui all'Art 24, comma 2, nulla ostando, è regolarizzata entro 90 (novanta) giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. La contabilizzazione finale non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.
5. La contabilizzazione finale è disposta solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi del D.Lgs. 36/2023.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
Nel caso in cui l'Appaltatore, in sede di offerta abbia indicato la durata della garanzia aggiuntiva integrativa di quella minima biennale, esso risponderà per la difformità e i vizi dell'opera, per tutto il periodo citato.
7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Alla contabilizzazione finale si applicano le condizioni di cui all'Art 24, comma 6.

ART 26. PREZZI UNITARI PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA

1. Come già anticipato nel presente Capitolato, per la contabilizzazione dei lavori a misura i prezzi unitari da applicare sono quelli offerti dall' Appaltatore e riportati nella lista delle categorie in sede di gara, applicato il ribasso percentuale offerto al netto degli oneri della sicurezza.
2. I prezzi unitari netti di tale elenco, applicato quindi il ribasso di cui al comma precedente, vanno anche utilizzati per eventuali varianti, aumenti o diminuzioni, o nel caso si debbano applicare le disposizioni riguardanti la risoluzione del contratto di cui al presente Capitolato.

ART 27. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120 comma 12 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P. Vigono le disposizioni dell'art. 120 c. 12 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

ART 28. CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53 c.1 del Dlgs 36/2023, non sono richieste garanzie provvisorie.

ART 29. CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore al momento della sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia definitiva pari al cinque per cento dell'importo contrattuale ai sensi e con le modalità previste all'articolo 53 c. 4 del D.Lgs. n. 36/2023; in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla Città Metropolitana non si

procederà alla stipulazione del contratto. La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante.

La garanzia definitiva dovrà prevedere:

- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Città Metropolitana;
- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'Impresa ha l'obbligo di reintegrare la cauzione su cui l'Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

ART 30. GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE

L'appaltatore costituirà una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo dell'anticipazione di cui all'Art 23 del Codice, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori, con le modalità previste dal comma 3 dell'art. 106 del Codice.

L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

ART 31. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA

L'appaltatore è obbligato ai sensi dell'art. 117 c.10 del Codice, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 2.10, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del collaudo per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate.

A tal fine l'utilizzo, da parte della stazione appaltante, secondo la destinazione, equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del collaudo. il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «contractors all risks» (c.a.r.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto;
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

In particolare, si stabilisce quanto segue:

a) la somma da assicurare per la copertura dei danni a impianti o cose è ripartita come segue:

- partita 1- opere oggetto del contratto: importo del contratto;
- partita 2- opere preesistenti: 100.000,00€;
- partita 3 - demolizione e sgombero: 50.000,00€;

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (r.c.t.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad 500.000,00€.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti

non sono opponibili alla stazione appaltante;

- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla stazione appaltante.

Le garanzie di cui sopra, prestate dall' Impresa coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Impresa sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 68 del D. Lgs. 36/2023, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del ministro dello sviluppo economico di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della Città Metropolitana autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

ART 32. VARIAZIONI DEI LAVORI E REVISIONE PREZZI

1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 e potranno essere autorizzate dal RUP e attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal D. Lgs. 36/2023, nonché dagli articoli del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore.

2. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni per i motivi previsti dal Codice e dal presente Capitolato speciale, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'esecuzione avverrà alle stesse condizioni previste nel contratto originario. L'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3. L'appaltatore prende atto, assumendo incondizionato impegno a riguardo, che il contratto d'appalto potrà essere modificato e potranno essere introdotte delle Varianti ai sensi dell'Art. 120 DLgs 36/2023 nei limiti e modalità stabilite dal medesimo articolo.

4. Le modifiche, nonché le varianti del contratto di appalto saranno ammesse qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme specificatamente previste o a disposizione della stazione appaltante.

5. Le modifiche, nonché le varianti del contratto di appalto devono comprendere, ove ritenuto necessario dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, l'adeguamento del Piano di Sicurezza e di Coordinamento con i conseguenti adempimenti di cui all'Art 36 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché l'adeguamento dei Piani Operativi di Sicurezza.

6. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall' Appaltatore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dal Codice, scritto della Direzione Lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del RUP, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle modifiche e varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni e entro i limiti stabiliti dal Codice e dal presente articolo.

7. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione.

Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

8. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi: qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per i lavori necessari per le modifiche contrattuali o le varianti di cui al presente articolo, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i seguenti criteri:

- a) desumendoli dai prezzi risultanti dalle lavorazioni in contratto;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi, desumendoli prioritariamente da quelli rilevabili o assimilabili dal **Prezzario Regione Toscana Lavori Pubblici 2024, provincia di Firenze.**

9. Ai sensi dell'art. n.60 del Dlgs 36/2023 al presente appalto dei lavori si applicano le clausole di revisione prezzi nei limiti e modalità ivi stabilite.

La revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterano la natura generale del contratto o dell'Accordo Quadro e si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

- a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;

con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

ART 33. DIREZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023, per il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'intervento la stazione appaltante, prima della gara, istituisce un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un Direttore dei Lavori e da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere, i quali svolgeranno le funzioni previste dall'allegato II.14 del Dlgs 36/2023.

Il Direttore dei Lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi della Stazione Appaltante.

L'impresa è tenuta ad osservare tutti gli ordini e le disposizioni impartite dal Direzione Lavori e dai Direttori Operativi, fermo restando che la sorveglianza esercitata dalla Direzione Lavori non solleva in alcun caso l'Impresa dalla integrale responsabilità ex art. 1667 e seguenti del C.C. in ordine alle difformità ed ai vizi delle opere eseguite.

ART 34. VERIFICHE IN CORSO D'OPERA

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le prescrizioni del presente Capitolato, dal contratto e dagli allegati e secondo gli ordini che saranno impartiti dalla Direzione dei Lavori. Il Direttore dei Lavori procederà comunque ai normali accertamenti tecnici dei lavori, rimanendo a carico dell'appaltatore tutti i mezzi occorrenti per l'esecuzione degli accertamenti, le prestazioni di mano d'opera e le spese per gli anzidetti normali accertamenti.

L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta e segnala come eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. È in ogni caso salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1668, Il comma, c.c.

Il Direttore dei Lavori segnalerà all'appaltatore le eventuali opere che non ritenesse eseguite a regola d'arte e in conformità alle prestazioni contrattuali e l'appaltatore dovrà provvedere a perfezionare, o a rifare, a sue spese tali opere. L'appaltatore potrà formulare riserve scritte da inserirsi nel Registro Contabilità, ove non ritenesse giustificate le osservazioni del Direttore dei Lavori, ma non potrà, comunque, interrompere e/o sospendere, neppure parzialmente, l'esecuzione degli stessi.

Il Direttore dei Lavori potrà inoltre verificare, in qualunque momento, se gli stessi procedono secondo i tempi e le modalità previste nel programma, ricordando all'appaltatore il suo obbligo di accelerare i lavori stessi e/o di eseguirli secondo le modalità e tempi previsti nel contratto e negli altri documenti contrattuali allegati.

Le verifiche del Direttore dei Lavori, eseguite nel corso dell'esecuzione dell'opera, non escludono né la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore, neanche per le parti e i materiali già provati e verificati. Tali prove e verifiche non determinano il sorgere di alcun diritto a favore dell'appaltatore né di alcuna preclusione a danno della committente.

ART 35. MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI SECONDO D. LGS. 81/2008

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene secondo il Piano di Sicurezza e Coordinamento e del suo aggiornamento in fase di esecuzione. In particolare, l'Appaltatore deve:

- a) consegnare prima dell'inizio dei lavori, al Responsabile del procedimento una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinti per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, all'INPS, all'INAIL, e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, il certificato della CCIAA in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del

D.P.R. n. 252 del 1998, i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante; b) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D. Lgs. 81/2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del D. Lgs. 81/2008 e la costituzione al proprio interno del Servizio di Prevenzione e Protezione, una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 81/2008; c) indicare i nominativi del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed il medico competente incaricato, l'accettazione del PSC con le eventuali richieste di adeguamento, il POS.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'art. n. 68 D. Lgs 36/2023;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, qualora il consorzio sia privo di personale deputato all'esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui sopra, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

ART 36. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART 37. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo

incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. L'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

ART 38. SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 119 c.1 del D. Lgs. 36/2023 è nullo l'Accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni e lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Le forniture con posa in opera e i noli a caldo e altri subcontratti assimilabili, sono considerati subappalto se i relativi contratti risultino singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto di subappalto.

3. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Città Metropolitana, alle seguenti condizioni:

- a) che l'Impresa abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. L'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- b) che l'Impresa provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio;
- c) che l'Impresa, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti tanto d'ordine generale quanto d'ordine speciale previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto;
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti della legge n. 159 del 2011, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Città Metropolitana in seguito a richiesta scritta dell'Impresa; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

Considerato che l'effettuazione delle prestazioni, per le quali l'Impresa abbia dichiarato in sede di partecipazione alla procedura, di volersi avvalere del subappalto, non può essere pregiudicata dalla mancanza della necessaria autorizzazione, si ritiene opportuno che l'Impresa inoltri la richiesta di autorizzazione al subappalto non appena sottoscritto il contratto.

5. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili in solido con l'Impresa, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

- le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Impresa, devono trasmettere alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

- denuncia di nuovo lavoro per l'INAIL;
- copia del Piano Operativo di Sicurezza in coerenza con i piani predisposti dall'Impresa.

6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (Divieto di subappalto a cascata), in ragione dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

7. E' fatto obbligo all'Impresa di comunicare alla Città Metropolitana, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. A tale comunicazione deve essere allegato almeno in stralcio la parte del subcontratto che reca le clausole sulla tracciabilità ai sensi della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii.

È onere dell'Impresa, prima della stipula del subcontratto diverso dal subappalto e a questo non assimilabile, porre in essere le attività dirette all'acquisizione della documentazione antimafia relativa al subcontraente.

È obbligo dell'Impresa comunicare tempestivamente alla Direzione Lavori ogni variazione dei direttori tecnici e dei componenti l'organo di amministrazione, della propria impresa e delle imprese sub-affidatarie. A tal fine, i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente obbligo di comunicazione a carico dei subaffidatari, i quali, per tramite dell'Impresa, saranno tenuti a trasmettere alla Città Metropolitana la documentazione necessaria per procedere alla verifica antimafia.

8. L'Impresa resta in ogni caso responsabile nei confronti della Città Metropolitana per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Ente da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

9. Il Direttore dei Lavori, il R.U.P., nonché il Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione dei lavori, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

L'Impresa dovrà fornire periodicamente, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale.

10. Il cottimo di cui all'articolo 119 del codice consiste nell'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati e non all'importo del contratto di cottimo, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'esecutore.

ART 39. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. L'Impresa appaltatrice dovrà garantire che le imprese subappaltatrici o cottimiste si impegnino ad osservare le condizioni del Capitolato speciale.

2. L'aggiudicatario è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, salvo nelle ipotesi di cui al art 119, c. 11 del D.Lgs 36/2023; nei casi previsti in tale comma, la Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, previa comunicazione dell'affidatario della parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

3. L'Appaltatore è solidamente responsabile con il subappaltatore della corretta esecuzione delle opere oggetto del presente contratto, del versamento dei contributi previdenziali obbligatori dei dipendenti del subappaltatore, del pagamento dei fornitori del subappaltatore; il fornitore potrà richiedere il pagamento dei propri crediti direttamente alla Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante, previa verifica della esistenza e della esigibilità del relativo credito, provvederà al pagamento nei confronti del fornitore. Le Somme dovute dalla Stazione Appaltante per effetto della responsabilità dell'Appaltatore per mancato pagamento dei crediti vantati dai propri fornitori, non potranno eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto all'Appaltatore.

4. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il

contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della Legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.m.i.

ART 40. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dal comma 11 dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

In conformità all'art. 119 comma 8 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 5 e 6 dello stesso Codice.

2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all'appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:

a) secondo il comma 9 all'acquisizione del DURC del subappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti;

b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

3. Qualora l'appaltatore o il subappaltatore non provvedano nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporre ad entrambi di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore e il subappaltatore non provvedano.

4. La documentazione contabile deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.

5. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alla disciplina vigente del D. Lgs. 36/2023.

ART 41. DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO

1. Le controversie tra la Stazione Appaltante e l'Impresa appaltatrice, così durante l'esecuzione come al termine dei lavori, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto del procedimento di accordo bonario previsto dall'art. 210 D. Lgs. 36/2023. Qualora la procedura di accordo bonario non abbia avuto esito positivo e negli altri casi in cui si verificano controversie, è competente per la definizione delle stesse unicamente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato. È escluso il deferimento ad arbitri.

ART 42. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato secondo quanto previsto dall'art. 11 del Codice.

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) l'appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) l'appaltatore è altresì obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

e) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi.

2. In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e subappaltatori e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà applicando le disposizioni di cui all'art. 11 del Codice. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né il titolo a risarcimento di danni.

3. L'impresa Appaltatrice e le eventuali imprese subappaltatrici devono attenersi scrupolosamente a tutte le normative vigenti in tema di tutela della sicurezza dei lavoratori, di contrasto ed emersione del lavoro nero, ed in

particolare al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in tema di riconoscibilità dei lavoratori dipendenti ed autonomi che svolgono la loro attività in cantiere.

4. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente qualora l'appaltatore invitato a provvedervi entro 15 giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

5. L'appaltatore dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999.

6. L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di subappalto.

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate all'Ispettorato del Lavoro ed ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.

Il mancato adempimento dell'appaltatore agli obblighi sociali, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso i Committenti, conferisce a questi ultimi il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fidejussoria – di cui all'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 – a garanzia dei debiti contrattuali dell'appaltatore medesimo.

ART 43. RECESSO DAL CONTRATTO - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili già accettati dalla DL esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

La facoltà del recesso viene esercitata dalla stazione appaltante con la procedura e gli effetti stabiliti dall'art. 123 del D. Lgs. 36/2023.

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo art. 124 del D. Lgs. 36/2023.

Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 68 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

ART 44. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre ai casi già previsti dalle norme vigenti e dal presente Capitolato Speciale e, fatto salvo quanto previsto dall'art.121 del Dlgs 36/2023, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 122 del Dlgs 36/2023.

ART 45. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Nei casi previsti dal comma 1 dell'art. 124 del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, delle procedure previste dal medesimo art. 124 del Codice.

ART 46. DANNI DI FORZA MAGGIORE

1. Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non avrà trascurato le normali ed ordinarie precauzioni. Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme del Capitolato Generale d'appalto. I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente appena verificatosi l'incidente, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i 5 giorni.

ART 47. ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e, senza che siano rilevati vizi e difformità di costruzione, rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.

2. Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino si applica la penale per i ritardi prevista dall'Art 16 in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. Sino a che non sarà intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la custodia, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e il collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali e a ripagare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo e in ogni caso, se l'Impresa non provvedesse nei termini ordinati per iscritto dalla D.L. si procederà d'ufficio con addebito della spesa all'Impresa stessa.

4. La gratuita manutenzione dovrà essere esperita anche in presenza della presa in consegna dell'edificio da parte del Committente e comprende tutte le attività previste nei libretti di manutenzione delle macchine compresa la sostituzione o rigenerazione dei materiali di consumo (filtri, ecc) che oltre la fornitura di primo impianto saranno forniti dal Comune su richiesta. Qualora nel periodo di gratuita manutenzione fosse compreso il cambio di stagione termica l'appaltatore dovrà provvedere anche a questa attività.

5. Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere a interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Ove l'appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla D.L. con invito scritto, (alla manutenzione), si provvederà d'Ufficio e la spesa andrà a debito dell'appaltatore medesimo.

Fermo restando l'obbligo di manutenzione a carico dell'appaltatore, l'obbligo di custodia non sussiste se dopo l'ultimazione l'opera è presa in consegna dal Committente, utilizzata e messa in esercizio. In tali casi, l'obbligo di custodia è a carico del Committente.

ART 48. TERMINI PER IL COLLAUDO

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo. I suddetti termini si intendono differiti per i periodi assegnati all'impresa per risolvere problematiche legate al collaudo degli impianti.

L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d'opera occorrenti per le operazioni ed i lavori di ripristino resi necessari per i saggi eventualmente eseguiti. Dovrà fornire altresì l'energia necessaria (anche generata in posto) all'esecuzione di prove e verifiche varie nonché l'acqua occorrente, anche con approvvigionamenti eccezionali.

Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui al C.C e al D. Lgs. 36/2023, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il collaudatore riterrà necessari nel tempo dallo stesso assegnato. Ove l'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito.

Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene ai termini di cui agli art. 1667 e 1669 C.C., con l'emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data di approvazione dello stesso, avrà luogo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione appaltante.

2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato Speciale o nel contratto.

3. L'Amministrazione potrà disporre di procedere, in alternativa al collaudo, al Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi, con gli effetti e le modalità previste dal D. Lgs. 36/2023.

ART 49. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori (ossia prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del C.R.E.) ai sensi e con le modalità previste dall'art.24 dell'All. II.14 del D.Lgs. 36/2023. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Il Direttore dei Lavori unitamente al R.U.P., sottoscrive il verbale redatto dall'organo di collaudo, se nominato, relativo alla verifica dell'esistenza delle condizioni per procedere alla predetta consegna. L'appaltatore, anche in caso di presa in consegna anticipata, rimane comunque responsabile dei difetti di costruzione e della cattiva qualità dei materiali impiegati che eventualmente venissero riscontrati dal collaudatore all'atto della visita di collaudo.

3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale.

ART 50. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico esclusivo dell'appaltatore ai sensi dell'art. 8 del D.M. 145/2000 tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi quelli tributari.

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000, agli altri specificati nel presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti, già compensati e compresi nel prezzo. L'Appaltatore, nel formulare l'offerta, deve attentamente considerare tali obblighi ed oneri e tenerne debito conto nel formulare il prezzo.

L'Appaltatore dovrà tenere conto, nel formulare l'offerta, che i tempi per l'esecuzione delle opere del presente appalto, fissati nel bando di gara ed illustrati in dettaglio nel presente Capitolato Speciale devono essere rispettati rigorosamente. Nel caso di ritardi sulle date di ultimazione dei lavori la Stazione Appaltante applicherà le penali contrattuali ma si riserva sin d'ora di addebitare all'Appaltatore ogni maggior danno che la Stazione Appaltante stessa potrà eventualmente sopportare per rallentamenti, fermi, intralci dei cantieri di altre imprese, per intralci alla viabilità pubblica, per ritardi nell'avvio degli appalti delle altre opere di completamento escluse dal presente appalto, per ritardato utilizzo dei locali. L'Appaltatore dovrà quindi, nel formulare l'offerta, valutare attentamente tutti questi oneri, obblighi e soggezioni, che vanno ad integrare e a sommarsi agli altri oneri ed obblighi del presente articolo e a tutti quelli riportati ai vari articoli del presente Capitolato Speciale.

L'appaltatore è in particolare inoltre tenuto ai seguenti obblighi:

- La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere.
- La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.
- I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei

veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Stazione appaltante.

- La sistemazione delle strade e dei collegamenti, esterni ed interni; la collocazione, ove necessario, di ponticelli, scalette di adeguata portanza e sicurezza. La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati; lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio degli alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie.
- La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della D.L. I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all'Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione.
- L'esecuzione, a mezzo di fornitura o nolo e posa dei materiali necessari delle opere provvisorie quali, impalcature, armature, centinature, cassature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisorie in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.
- La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione nel sito indicato dalla Direzione, entro 8 giorni dalla consegna dei lavori, per il numero e le dimensioni si rimanda al seguente art.55.
- L'installazione delle attrezzature e impianti necessari e atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione e il normale e ininterrotto svolgimento di lavori; le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisorie in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.
- L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la D.L. riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico; i segnali saranno conformi alle disposizioni della normativa vigente. L'installazione e il mantenimento in funzione, per tutta la necessaria durata dei lavori, della cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
- La vigilanza del cantiere, sia diurna che notturna, e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di appartenenza dell'Appaltatore, dell'Amministratore, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.
- La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori.
- La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisorio e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori; la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali; l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
- L'idoneo allaccio dei locali uso ufficio, spogliatoio, servizi, ecc. (in muratura o prefabbricati) alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all'Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle

altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

- La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.
- La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazione, ecc. relativi alle opere di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.
- I prezzi comprendono le attrezzature complete di cantiere quali gru, mezzi di trasporto idonei, impianto di betonaggio, ovvero l'onere per la fornitura di conglomerati cementizi e bituminosi provenienti da appositi impianti di betonaggio o di preparazione, gli oneri per lo smaltimento, compreso trasporto e scarico, alle discariche e gli eventuali oneri connessi ai diritti di scarico, le necessarie opere di salvaguardia delle parti non direttamente interessate dall'intervento, ma ad esso contigue.
- La riproduzione dei grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere di esecuzione.
- Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in genere. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; l'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
- Le pratiche presso Amministrazioni o enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni. L'appaltatore è tenuto a richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane eventualmente interessate dalle opere oggetto dell'appalto, nonché a richiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni per l'eventuale occupazione di suolo pubblico, se necessario per l'esecuzione delle opere pagandone gli eventuali oneri.
- La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisorie.
- Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private o a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante e il suo personale. La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterrati, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie. L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto.
- Il carico, trasporto e scarico dei materiali, delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito ed in opera dei medesimi con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
- Il ricevimento lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, di materiali, forniture e manufatti esclusi dal presente appalto, nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni; anche se approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

- La custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da Ditte diverse per conto dell'Amministrazione o dalla stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore fossero apportati ai materiali forniti o ai lavori da altri compiuti.
- L'autorizzazione al libero accesso alla D.L. ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato.
- L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso dei ponteggi, impalcature, opere provvisorie ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.
- La designazione di un Direttore Tecnico del cantiere, ove l'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico (architetto, ingegnere o geometra) professionista abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere, il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori. Tale Direttore Tecnico del Cantiere è responsabile del rispetto del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da arte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Gli oneri di spettanza del Direttore Tecnico di Cantiere sono a carico dell'Appaltatore. Il Direttore tecnico di cantiere dovrà essere presente quotidianamente all'interno del cantiere. Se per una propria organizzazione l'appaltatore dovesse prevedere una presenza incostante in cantiere da parte del Direttore Tecnico, lo stesso Appaltatore dovrà incaricare anche un Assistente Tecnico di cantiere nella persona di un tecnico (architetto, ingegnere o geometra) professionista abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere; il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori. Gli oneri di spettanza dell'Assistente tecnico di cantiere sono a carico dell'Appaltatore.
- I costi per le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisorie, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche.
- L'approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, che l'Amministrazione ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto.
- La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposto a collaudo.
- La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria, straordinaria di tutte le opere fino al collaudo, come specificato al precedente 0.
- Il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere con la rimozione di tutti i materiali residui, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc., di mezzi d'opera, attrezzature e impianti esistenti; la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da eseguirsi con ausilio di ditte specializzate, relativamente a tutte le parti dell'opera in particolare pavimentazioni, superfici vetrate, rivestimenti, sanitari, corpi illuminanti, aree esterne, piazzali, ecc.
- Le spese di collaudo di tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore o i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.
- La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dell'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.
- Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro di bollo principali e complementari.
- La fornitura, successivamente alla chiusura del cantiere, degli *as-built* in serie completa, delle opere civili ed impiantistiche, di quanto fornito dall'Appaltatore, i certificati e la documentazione relativa ai materiali forniti all'Appaltatore, in ordine all'ottenimento del certificato di collaudo provvisorio.
- La consegna della documentazione relativa a strutture, componenti, impianti e attrezzature, unitamente a calcoli, certificazioni, garanzie, modalità d'uso e di manutenzione e quanto altro necessario per la relativa gestione e manutenzione, nonché la redazione del Piano di Manutenzione dell'opera in conformità a quanto previsto dal Dlgs 36/2023. È inoltre a carico dell'Impresa la fornitura di dettagliati schemi di funzionamento elettrico, idraulico, ecc. e di manuali di istruzione (per ciascuno 4 copie) per ogni impianto di cui sia prevista l'installazione, la dichiarazione di conformità alle norme legislative e tecniche ai sensi del D.M. 37/08 in tutti i casi previsti dalla stessa, complete di disegni, certificazioni dei costruttori, relazioni sui materiali impiegati e impianti realizzati. La produzione di tutti i certificati relativi alle lavorazioni eseguite e ai materiali messi in opera. La messa a disposizione di esperti, alla consegna dell'opera ultimata, per l'istruzione degli incaricati dalla Stazione Appaltante per l'avvio e il regolare funzionamento degli impianti.

- Oneri e spese per le richieste e le istruttorie delle pratiche presso gli enti preposti per il rilascio di pareri/nulla osta e l'esecuzione di ogni tipo di collaudo, sia esse dei VV.FF., dell'ISPESL, dell'USL e quanti altri necessari, fino all'ottenimento dei relativi certificati. A titolo esemplificativo sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per la predisposizione dei modelli di dichiarazione e certificazione occorrenti, previsti dai VV.FF. (es. CERT. REI, DICH. PROD., DICH. IMP., CERT. IMP., ecc.), gli oneri conseguenti al reperimento ed alla stesura delle dichiarazioni di conformità e corretta posa, degli elaborati grafici di supporto, ed in generale ogni elaborato richiesto per l'ottenimento del C.P.I. a firma e responsabilità professionale di tecnico antincendio abilitato e iscritto negli elenchi di cui alla L.818/84 e ss.mm.ii.. Con la sola esclusione dei collaudi statico e tecnico - amministrativo che rimangono a carico dell'Amministrazione Appaltante.
- Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato; l'appaltatore ha l'onere di attestare con adeguata certificazione rilasciata da laboratorio ufficiale, la rispondenza dei componenti alle specifiche ed agli elaborati di contratto. Qualora un componente sia sprovvisto di certificazione ufficiale, corrispondente in tipologia e dimensioni al caso in oggetto, è onere dell'Appaltatore provvedere a fare eseguire presso laboratori autorizzati, a proprie spese, le necessarie prove di qualificazione del componente stesso, consegnando alla Direzione Lavori i relativi certificati.
- I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre essere conformi alla specifica normativa del Capitolato speciale nonché degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI, CIG, DIN, UNCSAL, e le altre norme tecniche italiane ed europee adottate dalla vigente legislazione.
- L'esecuzione e relative spese presso gli Istituti autorizzati, di esperienze ed analisi, e di tutte le prove e verifiche che verranno ordinate in ogni tempo dalla D.L., sui materiali forniture e manufatti da impiegare ed impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto presente nella normativa di accettazione o di esecuzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato.
- L'esecuzione di modelli e campionature con adeguato anticipo di almeno 60 gg. (l'approntamento dei modelli e campioni deve avvenire in tempi tali da permettere un successivo ragionevole tempo per commenti ed osservazioni da parte della Stazione Appaltante) di lavori, componenti, materiali, impianti e accessori, e forniture delle singole categorie di lavoro, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche, prestazioni e conformità alle norme di accettazione, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione Lavori, ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili. I campioni e le relative documentazioni accettati e controfirmati dal Direttore dei Lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dell'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.
- L'Appaltatore, inoltre, è tenuto a:
 - attivare quanto necessario affinché siano deviate tutte le canalizzazioni di qualsiasi tipo (compresi, a titolo esemplificativo, cavi elettrici e telefonici, condotte d'acqua, del gas, fognature, ecc.), nonché le linee aeree elettriche e telefoniche, con le relative palificazioni, che verranno a trovarsi nell'area di sedime;
 - predisporre tutte le azioni necessarie al mantenimento in esercizio dei sottoservizi, anche con apprestamenti provvisori, al fine di garantire la continuità del servizio agli utenti;
 - verificare tutte le interferenze con reti e manufatti interrati di qualsiasi forma e natura, che possano interferire con i lavori di scavo o con le opere strutturali e predisporre tutte le azioni atte ad eliminarle, senza che ciò possa determinare richieste di maggiori oneri o ritardi nell'esecuzione dei lavori; dovrà inoltre garantire, durante l'esecuzione dei lavori e dopo l'ultimazione degli stessi, il regolare deflusso delle acque superficiali e/o reflui esistenti allo stato di fatto.
 - provvedere alla predisposizione e all'inoltro agli enti competenti delle domande necessarie per lo spostamento provvisorio o definitivo delle reti interferenti e coadiuvare la Stazione Appaltante nella stipula delle opportune convenzioni con i proprietari di quelle canalizzazioni e di quei cavi che, ai fini dell'utenza dei servizi pubblici, dovranno essere sistemati e/o rimossi in modo tale da non interferire con le opere da realizzare. Sono a suo totale carico tutte le spese e i costi necessari all'esecuzione di tali lavori.
 - La dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
 - Provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;

- il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
- L'appaltatore è infine obbligato:
 - intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
 - firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

Tutti gli oneri e gli obblighi particolari e speciali costituiscono anche a tutti gli effetti circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali. Tali oneri e circostanze dovranno essere attentamente valutati e computati ai fini della formazione del prezzo offerto, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

ART 51. ONERI RELATIVI AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Ai sensi dell'art. 57 del Dlgs 36/2023, si applicano le prescrizioni del Decreto Mite 256 del 23/06/2022, pertanto gli interventi dovranno rispettare i requisiti previsti dal suddetto decreto e contestualmente saranno applicati i relativi prezzi CAM dei prezziari regionali.

ART 52. PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI

I materiali provenienti dalle escavazioni sono di proprietà della Stazione appaltante.

In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in discarica o regolarmente accatastati in cantiere per il successivo riutilizzo, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

ART 53. GESTIONI DEI RIFIUTI PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI E TERRE E ROCCE DA SCAVO

Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti, comprese analisi di laboratorio, adempimenti per il rilascio delle eventuali autorizzazioni da parte degli enti competenti, ecc., nonché oneri per eliminazione di elementi in amianto, in conformità alle prescrizioni del D.M. 6 settembre 1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

È altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

- a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;
- b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

ART 54. CUSTODIA DEL CANTIERE

È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

ART 55. CARTELLO DI CANTIERE

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 (uno) esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni minime di cm. 50 di base e 70 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. Per la mancanza ed il cattivo stato del prescritto numero di cartelli sarà applicata all'Appaltatore una penale di Euro 150,00. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di Euro 15,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quella dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.

ART 56. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136/2010. In particolare, si impegna, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ad aprire un conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul quale ricevere i pagamenti per il presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dall'accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'appaltatore nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio dovrà inserire apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità dei medesimi contratti.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010, il presente atto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.